

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Denominazione

È costituita l'Associazione professionale dei Consulenti Filosofici interessati alla Consulenza Filosofica ed etica. Tale Associazione è denominata: "ISTITUTO DI FILOSOFIA APPLICATA ALLA CONSULENZA ETICA - CENTRO RICERCA E FORMAZIONE (I.F.A.C.E.,c.r.f.)".

Art. 2 – Scopi

L'Associazione non persegue scopo di lucro: è democratica, indipendente apartitica e apolitica. Ha durata illimitata e persegue le seguenti finalità:

- valorizzare le competenze degli associati;
- rappresentare le istanze dei propri iscritti agendo in piena indipendenza e imparzialità
- svolgere funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali svolte dai propri soci, di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse;
 - promuovere il sistema di attestazione previsto dall'articolo 7 della legge 4/2013, rilasciando l'attestato a tutti gli iscritti che ne avanzino richiesta;
 - aderire, se ritenuto opportuno, ad altre organizzazioni nazionali o internazionali, che perseguano scopi analoghi a quelli previsti nel presente Statuto;
 - promuovere le funzioni di rappresentanza sindacale per i soci aderenti che ne facciano richiesta;
 - promuovere e far rispettare un codice deontologico per i propri soci;
 - promuovere e supportare la formazione permanente dei propri soci attraverso iniziative di studio, ricerca ed informazione, ed in particolare tramite gruppi di interesse, dibattiti, convegni, corsi di formazione ed attività culturali, nonché attraverso la pubblicazione di libri, riviste o magazine on-line;
 - sviluppare rapporti di collaborazione con università, associazioni, enti ed istituzioni, nazionali e internazionali;
 - gestire gli elenchi professionali relativi ai ruoli e alle qualificazioni professionali dei Consulenti Filosofici;
 - agevolare la scelta e la tutela dei consumatori o clienti nel rispetto delle regole della concorrenza;
 - istituire lo sportello per il consumatore previsto dalla l. 4/2013 dove gli utenti possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti o per avere maggiori informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi richiesti dall'Associazione;
 - promuovere, sotto qualsiasi forma, la creazione di strumenti idonei a favorire i propri soci, comprese forme di previdenza, assistenza integrativa e assicurazione per i rischi professionali.

Art. 3 – Attività Professionale

L'attività professionale del consulente filosofico ha la finalità di rendere il soggetto consapevole delle proprie risorse speculative e introspettive, al fine di giungere a una reale conoscenza di sé e dei propri ruoli nella vita di relazione e nei rapporti sociali. Facilitando un percorso di analisi dei pensieri, proponendo punti di vista differenti, nel pieno rispetto delle facoltà razionali e decisionali del destinatario.

L'attività del consulente filosofico si articola secondo le seguenti modalità:

- prestare servizio di consulenza esclusivo, in base alle esigenze del cliente, mantenendo il focus sulle sue necessità e fornendo soluzioni su misura
- operare con forme di lavoro coordinato con altre figure professionali già presenti e operanti presso il cliente (psicologi, operatori socio-sanitari, formatori, psichiatri,

educatori, responsabili delle risorse umane, insegnanti).

I principali strumenti operativi del consulente filosofico sono costituiti, sia nell'ambito individuale che collettivo, dal dialogo socratico e dalla comunità di ricerca (Community of Inquiry).

Il consulente filosofico:

- attiva l'ascolto sul problema oggetto e sui bisogni del cliente;
- estrae dai dati spunti per nuovi modi di agire e motivazioni al miglioramento ed attiva la riflessione individuale e di gruppo, l'intelligenza collettiva su alcuni concetti chiave, stimolando ulteriori livelli l'interiorizzazione e la problematizzazione e di "reframing";
- sollecita ed orienta la definizione, la formulazione e la lavorazione degli obiettivi individuali e collettivi.

TITOLO II – RAPPORTO SOCIALE

Art. 4 - Categorie di Soci

Gli iscritti all'Associazione possono assumere la qualifica di Soci:

- Fondatori: partecipano alla costituzione dell'Associazione. Sono tenuti al pagamento di una quota associativa una tantum e di eventuali quote integrative e straordinarie.
- Ordinari: professionisti della materia, in possesso dei requisiti formativi e titoli professionali così come indicati nel regolamento che con il loro apporto culturale, scientifico, professionale e finanziario contribuiscono ai bisogni e alla vita dell'Associazione. Sono tenuti al pagamento della quota sociale e di eventuali quote integrative e straordinarie.
- Onorari: ritenuti in grado dal Consiglio Direttivo di conferire lustro all'Associazione IFACE, per particolari meriti o considerazioni, anche senza partecipazione finanziaria.

Art 5 – Altri Aderenti

Sono soggetti sostenitori delle attività dell'Associazione che a vario titolo, e quindi anche con apporti economici, lasciti e donazioni consentono il perseguimento degli scopi sociali. Essi hanno diritto a partecipare alle attività sociali e all'assemblea dei soci, ma non hanno diritto di voto. Sono tenuti al pagamento di una quota sociale nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 – Adesione dei Soci

L'adesione alla Associazione è annuale, tranne per i soci fondatori e onorari, la cui adesione è a tempo indeterminato.

Per l'ammissione è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda con generalità, dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti interni, al Codice Deontologico e alle deliberazioni degli organi sociali. Le iscrizioni decorrono dalla data di rilascio della tessera di iscrizione.

Per i Soci Ordinari, ogni domanda di iscrizione all'Associazione, deve essere corredata dall'apposita modulistica di iscrizione predisposta dall'Associazione stessa, che l'aspirante Socio avrà l'obbligo di leggere, approvare, sottoscrivere, condividere e firmare in originale e pretendere ricevuta scritta dall'Associazione per convalidare la presa visione della sua richiesta. Inoltre, ogni domanda di iscrizione sarà subordinata al possesso dei requisiti formativi e dei titoli richiesti dai Regolamenti interni.

E' esclusa ogni forma di discriminazione personale nei confronti di chiunque eserciti o intenda esercitare l'attività professionale considerata; in caso di dubbio le parti in causa

potranno rivolgersi al Collegio dei Probiviri.

Art. 7 – Diritti dei Soci

L'Associazione garantisce il diritto di voto singolo in Assemblea per tutti i Soci in regola con il versamento delle quote di adesione annuali. Essi hanno altresì il diritto di partecipare all'assemblea e a tutte le iniziative e le attività promosse dall'Associazione, nei termini e nelle modalità di volta in volta definiti.

Art. 8 Doveri dei Soci

Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le disposizioni dello Statuto, del Regolamento, del Codice Deontologico, le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione e, eccezion fatta per i soci onorari, al versamento della quota associativa annuale.

Sono altresì tenuti ad osservare l'obbligo di costante aggiornamento professionale (formazione permanente) per il mantenimento della iscrizione alla Associazione. L'obbligo viene soddisfatto attraverso la partecipazione alle specifiche iniziative di formazione e di aggiornamento professionale con le caratteristiche meglio specificate nel Regolamento interno; tali iniziative sono promosse dall'Associazione stessa o da altri enti ritenuti idonei dal Consiglio Direttivo.

I Soci che svolgono professionalmente l'attività di Consulente Filosofico, hanno l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio della stessa.

Art. 9 Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di socio può venire meno per:

- decesso;
- dimissioni, da comunicare per iscritto alla persona del Presidente almeno un mese prima dello scadere dell'anno sociale;
- decadenza, e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti per i quali è avvenuta l'ammissione;
- responsabilità disciplinare;
- mancato pagamento della quota sociale o delle quote integrative per almeno tre mesi;
- mancato rispetto degli obblighi formativi e di aggiornamento professionale necessari per il mantenimento della iscrizione alla Associazione.

Il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione dell'elenco dei soci.

Art 10 - Sanzioni disciplinari

Il Socio cui a seguito di procedimento disciplinare sia riconosciuta una responsabilità per mancato rispetto degli obblighi imposti dal presente Statuto, dai Regolamenti interni e dal Codice Deontologico, potrà subire una delle seguenti sanzioni:

- censura scritta: consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa ed è inflitta nei casi di abusi o mancanze che non ledano il decoro e la dignità professionale;
- sospensione temporanea: fino ad un anno, si applica nel caso di abusi o mancanze gravi che ledano il decoro e la dignità professionale;
- espulsione: è pronunciata contro il Socio che abbia, con la sua condotta, compromesso gravemente la propria reputazione e la dignità della professione e in ogni caso in cui il Collegio dei Probiviri la ritenga sanzione opportuna.

Le sanzioni dovranno essere irrogate proporzionalmente alla gravità del fatto

commesso.

In nessun caso potrà essere sanzionato il Socio che non sia stato nella condizione di poter difendere le proprie ragioni in sede di procedimento disciplinare.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE

Art. 11 – Organi

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Probiviri
- il Collegio Sindacale
- il Tesoriere
- il Comitato Scientifico

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione.

Art. 12 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione. I soci fondatori e ordinari hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria.

L'Assemblea dei Soci:

- delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- è costituita da tutti i Soci di cui all'art. 5, in regola con il versamento delle quote associative annuali;
- si esprime attraverso il voto;
- delibera a maggioranza semplice (la metà più uno) dei presenti;
- è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente o dal Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei Soci in regola con i versamenti delle quote associative;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- elegge tra i suoi Soci, secondo le modalità previste dal regolamento, il Presidente, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è retta ed amministrata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è l'organo deliberante dell'Associazione per quanto concerne sia l'attività scientifica e didattica, sia l'amministrazione dei mezzi finanziari.

E' composto da 9 membri eletti tra i soci dall'Assemblea, che rimangono in carica per 5 anni. Essi sono rieleggibili per massimo due mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, il Segretario e il Tesoriere, e fissa gli incarichi dei Consiglieri in ordine all'attività svolta nell'Associazione per il conseguimento dei fini sociali.

Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo potrà individuare tra i suoi membri altri incarichi con compiti specifici, di volta in volta deliberati.

Il Consiglio Direttivo:

- redige i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto in base alle linee

approvate dall'Assemblea dei soci;

- cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Soci;
- dirige e amministra l'Associazione IFACE con possibilità di deliberare il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari od opportuni per il conseguimento degli scopi della stessa, non riservati tassativamente all'Assemblea dei Soci ;
- redige o fa redigere un rendiconto economico finanziario annuale di previsione dell'Associazione;
- redige o fa redigere il bilancio annuale dell'Associazione con il conto profitti e perdite. Tutti i fondi che residuassero dall'esercizio precedente verranno riportati a nuovo per l'anno successivo;
- compila i progetti per l'impiego dei residui di bilancio da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- stipula protocolli e/o convenzioni tra l'associazione ed altri enti;
- delibera sulle domande di ammissione degli aspiranti soci;
- delibera sullo spostamento della Sede Legale con semplice deliberazione della maggioranza dei componenti;
- stabilisce i criteri e le modalità di rispetto della linea scientifica;
- programma annualmente l'attività, indicandone le relative risorse e le attribuzioni ai singoli settori;
- approva tutte le varie attività istituzionali o specifiche;
- stipulare atti e contratti inerenti l'attività sociale;
- determinare l'importo delle quote associative, integrative e contributive;
- deliberare l'istituzione di dipartimenti, di settori operativi, di sedi decentrate e/o di rappresentanze;
- elabora e approva Regolamento Interni e il Codice Deontologico;
- delibera circa l'assunzione di personale e di collaboratori esterni stabilendo la tipologia del rapporto, la durata e gli emolumenti;
- delibera sull'accettazione dei contributi economici devoluti all'Associazione;
- riconoscere Scuole e Società affini come Società Corrispondenti.

Art. 14 – Presidente

Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e il Comitato Scientifico, e svolge il ruolo di garante della correttezza formale e morale dei membri dell'Istituto; rappresenta l'Istituto in tutte le sue attività culturali e intesse i rapporti di scambio culturale, promozionale e gestionale con altri Enti ed Istituzioni.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

Egli rimane in carica per 5 anni, per massimo due mandati consecutivi.

Al Presidente sono demandate:

- la conduzione e il buon funzionamento degli affari sociali;
- la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci sia di terzi;
- l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- la nomina, di concerto con il Consiglio Direttivo, dei responsabili di dipartimento e di settore, le cui mansioni saranno stabilite in apposito Regolamento;
- l'assunzione a seconda delle esigenze, di concerto con il Consiglio Direttivo, di personale da adibire a diversi servizi.

Il Presidente può delegare a uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente

Il Presidente adotta, in caso di urgenza e necessità, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica nella prima adunanza successiva del Consiglio stesso.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un nuovo Presidente.

Art. 15 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è l'organo che amministra la giustizia interna dell'Associazione e può essere chiamato in causa per ogni controversia riferita al Codice Deontologico.

In caso di controversie tra Soci, o tra Soci e Consiglio direttivo o di provvedimenti disciplinari, tutta la documentazione, compresa la richiesta dei Soci ed i motivi di contestazione, devono essere presentati in forma scritta, firmata dai richiedenti e controfirmata dalle parti in causa per conoscenza e presa visione.

Si compone di tre membri più un supplente in carica per lo stesso periodo, eletti con le stesse modalità previste per il Consiglio Direttivo, anche fra i non soci. La carica ha una durata di 5 anni e i membri sono rieleggibili per massimo due mandati consecutivi.

Il Collegio

- si esprime sulle attività dell'Associazione e le relazioni tra soci e Associazione;
- vigila sul rispetto di: Regolamento Interno, Codice Deontologico, corretto comportamento dei Soci, nei rapporti tra soci e Associazione, tra di essi, con l'utenza, con altri enti esterni, o Associazioni ecc.;
- propone al Consiglio e all'Assemblea l'adozione di eventuali azioni correttive e/o modifiche al Codice Deontologico;
- può sottoporre all'Assemblea proposte per il miglior andamento della gestione;
- decide su tutte le controversie che dovessero sorgere tra l'Associazione IFACE e i Soci, i membri del Consiglio Direttivo ed i liquidatori, in dipendenza ed in relazione alla esecuzione e interpretazione del presente Statuto, ad eccezione delle controversie che per legge non possono comprometersi;
- decide entro 30 giorni dalla presentazione dei ricorsi contro provvedimenti di cancellazione e sospensione di soci. Le delibere vengono trascritte su apposito verbale e comunicate agli interessati;
- decide sulla forma di pubblicità da dare ai provvedimenti adottati;
- prende ogni necessario provvedimento in caso di immoralità, scorrettezza o violazione del Codice Deontologico ed del Regolamento Interno adottati dall'Associazione; Il Collegio giudicherà inappellabilmente secondo equità, senza formalità di procedura e pronuncerà il suo lodo come amichevole compositore.

Il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Presidente, il quale mantiene i contatti necessari e opportuni con il Presidente dell'Associazione e con i membri del Consiglio Direttivo;

Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convochi e comunque non meno di una volta a semestre, oppure, quando ne facciano richiesta al Presidente almeno due dei suoi membri.

I membri del Collegio non riceveranno alcuna remunerazione, salvo eventuali rimborsi per spese sostenute documentate.

Art. 16 – Collegio Sindacale

I membri del Collegio Sindacale possono essere proposti da qualsiasi Organo dell'Associazione e sono nominati dall'Assemblea in numero di tre effettivi, un supplente e durano in carica quattro anni. Sono rieleggibili per massimo due mandati consecutivi e scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione, avuto riguardo della loro

competenza.

Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente.

L'incarico di membro del Collegio Sindacale è incompatibile con la carica di consigliere

Il Collegio Sindacale:

- ha il compito di controllare, in completa autonomia, la gestione finanziaria e contabile dell'Associazione;

- redige e presenta all'Assemblea una propria relazione, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;

- esprime pareri non vincolanti su particolari questioni che gli vengano sottoposte sia dall'Assemblea sia dal Consiglio.

Art. 17 – Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, cura l'amministrazione dell'Associazione e svolge i seguenti compiti:

-si incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili, di quelli fiscali se previsti;

- redige il bilancio di previsione e il bilancio o rendiconto consuntivo;

- provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed alle spese, da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo. E' composto da illustri clinici e ricercatori che si siano distinti per il loro impegno nell'ambito della Consulenza Filosofica e dell'Antropologia Clinica Esistenziale e di Scienze affini, con un minimo di tre membri ad un massimo di sette.

L'appartenenza al Comitato Scientifico è, di norma, di 5 anni. I membri del comitato possono essere rieletti per più mandati anche consecutivi.

E' un organo consultivo di supporto esterno all'Associazione e si attiva su propria iniziativa o su richiesta del Consiglio Direttivo.

Il Comitato Scientifico ha il compito di:

- vagliare le proposte di lavoro e ricerca e di uniformarle a criteri scientifici consoni all'Associazione;

- emettere il suo parere, obbligatorio ma non vincolante, quando richiesto dal Consiglio Direttivo per tutte le iniziative inerenti l'organizzazione dei corsi, seminari e simposi, nonché di tutte le attività esterne facenti capo all'Associazione;

- elaborare piani pluriennali di attività e formula al Consiglio Direttivo proposte per lo sviluppo delle attività dell'Associazione;

- predisporre gli strumenti idonei ad accertare l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale come indicato nell'art. 8 e di verificare il mantenimento nel tempo di standard qualitativi e di qualificazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 4/2013

Esso potrà essere chiamato ad esprimere parere su tutti gli aspetti tecnico-scientifici connessi alle finalità dell'Associazione, su richiesta del Consiglio Direttivo.

A sostegno alle azioni di formazione dell'Associazione, il Comitato, nell'ambito di una

attività di valutazione e monitoraggio dei processi formativi rileverà e giudicherà i risultati conseguiti attraverso l'attività formativa, rispetto al raggiungimento dei risultati previsti in fase di progettazione. Per valutare i risultati conseguiti il Comitato, attraverso opportuni strumenti operativi, disporrà l'effettuazione della rilevazione degli effetti della formazione, in modo da consentire all'Associazione, agli associati e ai clienti di distinguere e comprendere le ricadute sui destinatari.

Il Comitato Scientifico inoltre contribuisce a :

- valutare le iniziative proposte dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei Soci in materia di formazione permanente e aggiornamento;
- proporre ai Soci gli aggiornamenti tecnico-scientifici in materia di ricerca e applicazione della metodologia;
- approvare i protocolli ed i programmi tecnico-scientifici utili alla formazione continua, aggiornamento e monitoraggio dei Soci Ordinari;
- supervisiona, ove necessario, alle applicazioni tecniche e di valutazione del metodo;
- definire appositi indicatori di qualità e competenza per monitorare l'avanzamento degli obiettivi delle attività formative.

Art. 20 – Sedi Periferiche

L'Associazione IFACE potrà istituire sedi in diverse regioni dello Stato Italiano, Europeo ed extraeuropeo , oltre a quella legale attualmente stabilita in via Flaminia n. 109 - 00196 Roma.

TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 21 - Il Patrimonio:

I Soci partecipanti (Soci Fondatori) contribuiscono alla costituzione dell'Associazione con la somma prevista dall'atto costitutivo, da versare entro al momento dell'Atto.

Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalle quote versate dai Soci fondatori.

Il patrimonio potrà essere costituito da:

- beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquistati dall'Associazione;
- fondo di riserva eventualmente costituito con le eccedenze di bilancio;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- contribuzioni dei soci;
- contribuzioni di persone ed enti pubblici e privati, comprese le erogazioni liberali di cui all'art. 60, 2° comma lettera a) del D.P.R. 29.09.1973 n. 597; con le oblazioni di persone fisiche o giuridiche (sia pubbliche che private);
- contributi versati dai partecipanti ai corsi o ai seminari o convegni organizzati dall'associazione;
- proventi dei contratti di promozione e sponsorizzazione;
- finanziamenti o contributi provenienti da Enti, nazionali ed esteri, con il quali l'Associazione collabora;
- proventi delle iniziative promosse dall'Associazione;
- ogni altro provento che affluisca.

Le quote sociali, i contributi volontari e gli eventuali contributi straordinari (i quali ultimi

sono ammissibili purché opportunamente motivati e non in contrasto con le finalità dell'Associazione) devono essere versati al Tesoriere dell'Istituto che redige un registro di entrate e uscite, e, almeno una volta all'anno, presenta all'assemblea la situazione della cassa sociale.

Spetta al Consiglio Direttivo programmare e disporre gli investimenti del patrimonio.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative, enti non commerciali che per Legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura

Retribuzione: Nessuna carica è retribuita.

Il Consiglio Direttivo può stabilire il rimborso delle spese sostenute dagli associati incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 22 - Bilancio consuntivo

Il bilancio consuntivo comprende le entrate e le spese di competenza dell'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, redatto dal consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro la fine di aprile di ogni anno.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei due terzi dei soci, fondatori, ordinari e iscritti presenti. Deliberato lo scioglimento, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori del patrimonio sociale determinandone i compiti.

Allo scioglimento dell'Associazione, i beni che restano dopo la liquidazione saranno devoluti a favore di altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 L.662/1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 24 – Regolamenti di attuazione

Entro un anno dalla data di insediamento, il Consiglio Direttivo adotta i regolamenti di esecuzione del presente Statuto ed in particolare:

- Regolamento Interno attraverso il quale vengono definite le norme attuative di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto;
- Il Regolamento per lo svolgimento delle attività di ricerca, formazione e consulenza;
- Il Regolamento di amministrazione e contabilità;

Ogni altro Regolamento dovesse rendersi necessario in funzione dell'attività dell'Associazione.

Art. 25 – Modifica dello Statuto

Il presente Statuto può essere modificato solo dall'Assemblea Straordinaria

appositamente convocata ed alla quale siano convenuti in prima convocazione, almeno la meta più uno dei Soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero di presenti aventi diritto al voto. Per qualsiasi eventuale altra disposizione si rinvia a quanto previsto dal Regolamento Interno.

Le modifiche statutarie sono approvate con deliberazione favorevole di almeno due terzi dei presenti aventi diritto al voto.

ART. 26 – Rinvio a norme generali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano e della Unione Europea.